

# VERBALE DI ACCORDO

Monza, 28 dicembre 2020

All'incontro di oggi, sono presenti:

Per le seguenti società del **Gruppo Synlab** (d'ora in avanti "Synlab"), il Dott. Andrea Rube, assistito dall'Avv. Giorgio Manca:

- Synlab Italia S.r.l.
- Geneticlab S.r.l.;
- SDN S.p.A.;
- Fondazione SDN;
- Istituto Il Baluardo S.p.A.;
- Baluardo Servizi Sanitari S.r.l.;
- Synlab Lazio S.r.l.;
- Synlab Med S.r.l.;
- Centro Fleming S.r.l.;
- Data Medica Padova S.p.A.;
- Poliambulatorio Euganea Medica S.r.l.;
- Synlab Ecoservice S.r.l.;
- Synlab FVG S.r.l.
- Medilab S.r.l.
- IGEA Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l

*Conf. Tello*

**Per le OO.SS.:**

FILCAMS CGIL Nazionale, con Danilo Lelli;  
FISASCAT CISL Nazionale, con Salvatore Carofratello;  
UILTUCS Nazionale, con Gennaro Strazzullo

*Gm*

**Per il Coordinamento RSA Synlab:**

*Luca Rube*

*Daniilo Lelli*

*Giorgio Manca*

E, cumulativamente, le "Parti".

**Premesso che:**

- a) Nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione previste dal Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto dalle Parti l'11 luglio 2018, le OO.SS. hanno richiesto a Synlab di valutare l'introduzione dei buoni pasto per tutti i dipendenti delle società del gruppo;
- b) Synlab, al fine di migliorare le condizioni di lavoro del proprio personale, anche in un'ottica di sua fidelizzazione, ha deciso di accogliere l'istanza delle OO.SS.
- c) Le Parti, pertanto, intendono, con il presente accordo, regolare l'ambito di applicazione della disciplina dei buoni pasto nelle società indicate in epigrafe, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 122 del 7 giugno 2017.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che avranno diritto ai buoni pasto i lavoratori assunti dalle società del Gruppo Synlab con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nonché il personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro e i tirocinanti.
3. Il valore del buono pasto riconosciuto per ciascuna giornata lavorativa sarà di **Euro 6**.
4. Il buono pasto spetterà solo per giornate di lavoro in cui siano state effettuate almeno 5 ore di lavoro effettivo. Ai fini del calcolo delle 5 ore di lavoro effettivo, saranno prese in considerazione sia le ore di lavoro ordinario sia quelle di lavoro supplementare (per i part-time) o straordinario, mentre non saranno prese in considerazione le ore per le quali il dipendente sia stato assente dal lavoro (a qualsivoglia titolo, come per ferie, permessi, congedi o aspettative). Ai fini del riconoscimento del buono pasto, verranno prese in considerazione esclusivamente le ore di lavoro prestate presso l'unità produttiva di riferimento, mentre per le ore di lavoro effettuate in trasferta troveranno applicazione le regole di cui alla policy aziendale per le trasferte.

Resta inteso che per le giornate in cui il lavoratore non abbia svolto almeno 5 ore di lavoro effettivo, il buono pasto non sarà riconosciuto. Per i lavoratori part-time con orario giornaliero inferiore a 5 ore di lavoro effettivo, il buono pasto sarà riconosciuto solo se e nella misura in cui, nella giornata di riferimento, sia raggiunta o superata la soglia delle 5 ore in virtù di ore di lavoro supplementare o straordinario.

*Confutello*

*Gm*

*Luca...*

*Luca R. R.*

*Gm*

5. Sebbene le OO.SS. abbiano richiesto espressamente un'applicazione indifferenziata dei buoni pasto, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie dell'azienda e della natura sperimentale del presente accordo, fermi gli impegni di cui al punto 8 che segue, i buoni pasto verranno riconosciuti solo ai dipendenti con una retribuzione annua lorda inferiore ad Euro 50.000. Per i lavoratori part-time, la soglia andrà riparametrata in funzione della percentuale oraria (es. per un lavoratore con part time al 50%, la soglia sarà di Euro 25.000 lordi). In caso di aumenti della retribuzione annua lorda che determinino il superamento della soglia reddituale summenzionata, il buono pasto non sarà riconosciuto a partire dal mese in cui diverrà effettivo l'incremento retributivo mensile (che, annualizzato, comporta lo sfioramento della soglia summenzionata).
6. Le Parti concordano che il buono pasto verrà erogato mensilmente, a consuntivo, in considerazione delle presenze che risultano dal software gestionale in uso in azienda.
7. Resta inteso che, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 122 del 7 giugno 2017, salvo eventuali ulteriori modifiche normative, i buoni pasto:
  - Sono incedibili;
  - Possono essere cumulati per essere utilizzati contemporaneamente fino al limite di 8;
  - Non possono essere commercializzati o convertiti in denaro;
  - Sono utilizzabili esclusivamente dal titolare per l'intero valore facciale.
8. Su espressa richiesta di Synlab, i buoni pasto verranno introdotti in via sperimentale a partire dal 1° febbraio 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (con riconoscimento, nel mese di marzo 2021, anche dei buoni pasto eventualmente maturati nel mese di febbraio 2021). In relazione all'eventuale applicazione dei buoni pasto negli anni successivi al 2021, al possibile aumento del valore del buono pasto, nonché all'estensione della platea dei beneficiari, le Parti si obbligano ad avviare una piattaforma di negoziazione a partire dal mese di settembre 2021.

*Confederale*

*Gm*

*Luca*

*Luca R. R.*

*Gm*

I presenti sottoscrivono

**Per le società del Gruppo Synlab Italia**

Dott. Andrea Rube



**Le OO.SS.**



**Per il Coordinamento RSA Synlab:**